

**CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI SAN SPERATE E NURAMINIS
PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno duemilaquindici, il giorno 01 del mese di settembre nella sede comunale di San Sperate, tra i Signori:

1) Enrico Collu, nato a Cagliari il 07.07.1962 e residente in San Sperate, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di San Sperate, Partita IVA 01423040920,

2) Mariassunta Pisano, nata a NURAMINIS il 20/11/62 e residente in NURAMINIS, la quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Comune di Nuraminis, C.F. ~~82002130928~~

PREMESSO

Che l'Amministrazione Comunale di San Sperate, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27.7.15 esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Nuraminis, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 16/7/15, esecutiva ai sensi di legge, hanno stabilito di svolgere le funzioni di Segreteria comunale in forma associata, ai sensi dell'art.98 comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04/12/1997;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1-OGGETTO E FINE

I Comuni di San Sperate (classe III) in Provincia di Cagliari, e di Nuraminis (classe IV) in Provincia di Cagliari, stipulano la presente Convenzione allo scopo di garantire lo svolgimento del servizio di Segreteria in forma associata, avvalendosi dell'opera di un unico Segretario Comunale per l'espletamento delle funzioni che per disposizione di Legge, di Statuto, di regolamento o provvedimento del Sindaco ed altri equivalenti, sono attribuiti al Segretario comunale dai singoli Enti.

In sede di prima attuazione, si conviene che l'Ufficio di Segreteria Comunale del comune di Nuraminis sia affidato al Segretario in servizio quale titolare nel Comune di San Sperate, che andrà a ricoprire automaticamente l'incarico di titolare della Segreteria convenzionata; la costituzione della convenzione si formalizza con l'accettazione dell'incarico da parte del Segretario Comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di San Sperate assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE - SCIoglimento ANTICIPATO

La costituzione della sede convenzionata ha inizio il 01.09.2015 ed è da intendersi valida per un periodo di anni cinque (05) rinnovabile secondo la volontà delle Parti. E' previsto il recesso unilaterale in qualsiasi momento, con preavviso di sessanta (60) giorni, previa deliberazione adottata dal Consiglio Comunale, da trasmettere all'altro comune con racc. A/R/PEC.

ART. 4 - NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di San Sperate, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000, in accordo con il Sindaco del Comune di Nuraminis.

Quest'ultimo è tenuto a trasmettere il relativo parere favorevole al Sindaco procedente entro 7 (sette) giorni dalla richiesta. Decorso detto termine, il Sindaco competente procede alla individuazione del Segretario senza l'acquisizione del parere.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del Segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il Segretario stesso debba essere nominato.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ed il Segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune sede della convenzione.

ART. 5 REVOCA DEL SEGRETARIO

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di San Sperate sede della convenzione. Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in uno degli altri Comuni convenzionati, gli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 5, del D.P.R.465/97, con esclusione del provvedimento di revoca, sono attuati comunque, nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta Comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 (trenta) giorni al Sindaco del Comune sede convenzione, affinché adotti provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni di cui agli atti deliberativi dell'ex Agenzia Nazionale dei Segretari comunali e provinciali.

ART. 6 - ORARIO DI TAVORO - MODALITA' DI ESPLETAMENTO

Il Segretario Comunale garantisce la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, in armonia con l'assetto organizzativo degli Enti convenzionati ed in modo flessibile, correlato alle esigenze dei Comuni stessi e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi che gli sono stati affidati da ogni singola Amministrazione.

Le prestazioni del Segretario comunale sono assicurate presso ciascun Ente convenzionato secondo una programmazione degli accessi concordata tra i Rappresentanti delle Amministrazioni ed il Segretario comunale, avendo cura di assicurare le funzioni di istituto.

I Sindaci dei due Comuni e il Segretario comunale, ai sensi dell'art'9 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria, stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

Per sopravvenute ed inderogabili esigenze di servizio, il Segretario comunale, su richiesta di uno dei due Rappresentanti delle Amministrazioni, e d'intesa fra loro, possono modificare e/o adeguare la programmazione dell'orario di lavoro e il calendario degli accessi presso gli enti interessati.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle spese spettanti al Segretario titolare della segreteria comunale, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di categoria.

Il Comune di San Sperate, sede della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario titolare, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

Saranno a carico degli Enti convenzionati che hanno conferito l'incarico, le retribuzioni, i compensi e le spese per funzioni aggiuntive conferite a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale.

Si precisa a tal fine che le percentuali di ripartizione a carico di ciascun comune saranno: maggiorazione della retribuzione di posizione contrattuale fino alla misura massima del 50% (come previsto dall'art. 1 dell'accordo contrattuale C.C.D.I. del L6.05.2001) determinata in sede di pesatura dal Sindaco del Comune capo - fila condiviso con il Rappresentante legale dell'altro Ente convenzionato:

- A carico del Comune di S. Sperate il 50%;
- A carico del Comune di Nuraminis il 50%.

La retribuzione di risultato - Misura massima contrattuale 10% di cui:

- A carico del Comune di S. Sperate il 50%;
- A carico del Comune di Nuraminis il 50%.

Si precisa, inoltre, che il 75% del valore degli atti rogati in entrambi i Comuni, non potrà superare 1/3 della retribuzione di cui all'art.37 del C.C.N.L. di categoria in vigore, così come previsto dalla legge.

Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo Comune, il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune convenzionato di Nuraminis, il rimborso delle spese di viaggio in base all'indennità chilometrica stabilita sulla base di specifiche disposizioni di legge.

Viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati con idonei mezzi di trasporto che consentano il regolare svolgimento del servizio del Segretario comunale che deve garantire la sua presenza in orari spesso diversi, con dichiarazione di esonero di responsabilità nei confronti dell'Amministrazione comunale. Tali spese di viaggio, necessarie per accedere alla sede di servizio, saranno a carico del suddetto Comune convenzionato di Nuraminis, sulla base di specifica e documentata richiesta del Segretario Comunale (o rilevandole d'Ufficio con riscontri obiettivi sui fogli di presenza).

ART. 8 - ONERI FINANZIARI -OBBLIGHI - GARANZIE

Tutte le spese concernenti l'Ufficio di Segreteria, fatte salve quelle di esclusivo interesse di un singolo Comune, saranno ripartite come segue:

- a) 50% a carico del Comune di San Sperate
- b) 50% a carico del Comune di Nuraminis.

Ogni trimestre il Comune di San Sperate, comunicherà al Comune di Nuraminis il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune di Nuraminis provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

ART. 9 - SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE DELLA SEDE

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario incaricato dalla Prefettura – ex Agenzia per la Gestione dell'Albo dei Segretari.

ART. 10 - MODIFICHE ALLA CONVENZIONE - RINVIO A NORME

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dai Consigli Comunali dei Comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI SAN SPERATE
COMUNE DI NURAMINIS

[Signature]
[Signature]

